



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

E-mail: polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it – P.E.C. polizialocale.gorlamaggiore@legalmail.it

PROT.

ORDINANZA POLIZIA LOCALE N. SETTORIALE 13/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) E DIVIETO DI TRANSITO NELLE VIE SOTTOINDICATE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DEGLI AGRICOLTORI” IN DATA 15 FEBBRAIO 2026 DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 12:00 (RETTIFICA ORDINANZA n.8)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per l’Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

Vista la richiesta ricevuta il giorno 26/01/2026 al prot. n. 905 da parte del Sig. Landoni Massimo, volta ad ottenere il rilascio autorizzazione occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di una manifestazione “Festa degli agricoltori” che prevede lo stazionamento di macchine agricole in Piazza Martiri della Libertà;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nel tratto di strada di Piazza Martiri della Libertà, Via Dante Alighieri e Via Roma interessato dalla manifestazione, mediante l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica ovvero degli addetti ai lavori;

Considerato che è opportuno modificare l’ordinanza n. 8/26 in considerazione della notevole adesione all’evento con una previsione di un maggiore afflusso di persone e la consistente presenza di mezzi agricoli;

Valutata quindi la necessità di prevedere più spazi disponibili garantendo quindi al contempo maggiore sicurezza per coloro i quali saranno presenti;

Visti gli artt. 6, 7 del nuovo Codice stradale approvato con D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.s.m.m.i.i.,

Vista la legge 07.08.1990 n.241;

ORDINA

L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) E DEL DIVIETO DI TRANSITO, AD ECCEZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E DEI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE:

- IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’;
- IN VIA DANTE SINO AL CIVICO N. 8;
- NEL VICOLO TERZAGHI;
- IN VIA ROMA SINO ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA CAVALLOTTI;

IL GIORNO 15/02/2026 - DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.00 (TERMINE PRESUNTO FINE MANIFESTAZIONE) PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA IN OGGETTO

DISPONE

FA CARICO

Al richiedente ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, **di collocare almeno 24 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE** la dovuta segnaletica in modo conforme al C.d.S. nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo stradale. La segnaletica di divieto di sosta andrà apposta:

- in Piazza Martiri della Libertà dal civico 25 all'intersezione con striscia trasversale di arresto e negli stalli di sosta in prossimità del sagrato della chiesa (fronte civico n. 9);
- in Via Dante Alighieri dal civico 10 fino a Piazza Martiri della Libertà;
- in Via Roma dal civico 9 fino a Piazza Martiri della Libertà.

Dovranno essere altresì apposte transenne con l'indicazione di deviazione in via Dante (altezza intersezione parcheggio Suor Giuliani) e in piazza Martiri (intersezione via Madonnina). Il richiedente o soggetto dallo stesso delegato, fino al completamento della manifestazione, dovrà sorvegliare e garantire la perfetta efficienza della visibilità della relativa segnaletica temporanea di pericolo, di preavviso e di direzione.

Al fine di garantire la sicurezza per i partecipanti si prescrive che gli accessi agli spazi (sopra precisati) ove si svolgerà l'evento siano "bloccati" da mezzi agricoli e che per gli stessi sia sempre garantita la sorveglianza in modo da poterli spostare in caso di necessità o passaggio di un mezzo di soccorso. Ultimata la manifestazione dovrà essere ripristinata la viabilità/segnaletica stradale preesistente.

AVVISA

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. n. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivante dallo svolgimento della manifestazione.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore e viene trasmessa tramite indirizzi di posta elettronica:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Gruppo Protezione Civile;
- al Comando Stazione Carabinieri di Gorla Minore;
- al richiedente Sig. Landoni Massimo;
- a FNM Autoservizi.

Gorla Maggiore, 06/02/2026

Il Responsabile del Servizio di P.L.
Vice Commissario Alessandro Tavano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)